

Memorandum

Oggetto: Fatturazione elettronica tra privati, nozioni essenziali ¹
To: Clienti Studio
Data: 02/01/2019
Versione: Rev.02 del 02/01/2019

La legge di bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica («FE») per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche tra privati. Questo significa che per le fatture emesse dal 1/1/2019 (anche se riferite a operazioni effettuate entro il 31/12/2018) andrà emessa FE.

Le fatture elettroniche dovranno, pertanto, essere emesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo lo standard informatico **XML**. Le fatture emesse con modalità diverse (cartacea, pdf, invio tramite mail, ecc.) saranno considerate ad ogni effetto di legge come omesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo sia al fornitore che al cliente. Ciononostante, può essere utile, una volta inviata al SDI la FE, inviare un esemplare in pdf (cd. "copia di cortesia") alla cessionario/committente, per metterlo subito al corrente dell'avvenuta emissione della fattura.

Al fine di dare una prima sistemazione alle diverse questioni di ordine operativo che si presenteranno a partire da gennaio 2019 in sede di prima applicazione del nuovo adempimento, di seguito vengono riassunte alcune delle soluzioni sinora individuate dall'Agenzia delle Entrate e dalla dottrina più accreditata.

Ambito soggettivo: soggetti obbligati	A partire dall'1.1.2019, devono essere documentate mediante FE tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti (o stabiliti in Italia ²). L'obbligo riguarda (i) sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, (ii) sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumato-	Art.1, co.3, D.Lgs. 127/2015
---------------------------------------	--	------------------------------

¹ **Disclaimer:** il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica delle novità introdotte dalla citata normativa in tema di fatturazione elettronica alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettera del presente documento.

² Per soggetti stabiliti in Italia si intendono le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti esteri.

	ri (ove soggette all'obbligo di fatturazione ³).	
<u>Operazioni escluse</u> dall'emissione della FE	<p>Sono escluse dall'obbligo di emissione di FE le operazioni effettuate <u>da soggetti esteri o nei confronti di soggetti esteri</u>, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) soggetti non residenti, (ii) non stabiliti in Italia (soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia); (iii) soggetti identificati ai fini IVA in Italia (senza stabile organizzazione in Italia), che agiscono cioè mediante rappresentante fiscale. <p>Le operazioni verso soggetti esteri potranno continuare ad essere documentate, facoltativamente, mediante fattura cartacea oppure mediante FE ⁴.</p>	
Ambito soggettivo: soggetti esonerati	<p>Sono esonerati dall'obbligo di emissione della FE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>"ex minimi"</u>: i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011; 2. <u>"forfettari"</u> ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014; 3. le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e <u>che non hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi superiori a 65.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente</u>; nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un importo superiore a 65.000,00 euro, tali soggetti sono tenuti ad assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta; 4. <u>produttori agricoli</u> esonerati (di cui all'art. 34 del DPR 633/72), cioè, i produttori agricoli con volume d'affari annuo inferiore a 7.000 euro; 5. <u>limitatamente al periodo d'imposta 2019</u> sono esonerati dall'obbligo ("non possono emettere FE" ex comma 53 art.1 Legge Bilancio 2019) i soggetti tenuti all'invio dei dati al Si- 	

³ Ad es., non sono soggette alla fatturazione elettronica le operazioni che vanno documentate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

⁴ Le fatture cartacee emesse nei confronti dei soggetti esteri saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere («**Esterometro**»), introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017). Tali fatture possono però essere comunque emesse come FE e inviate allo SDI. In questo caso, (i) non verranno comunicate nell'Esterometro e (ii) nel campo "codice destinatario" della FE andrà indicato un codice formato da sette volte "X" ("XXXXXXXX"). Non è ammessa la trasmissione allo SDI delle fatture ricevute da soggetti non residenti (sia UE che Extra UE), pertanto, per queste andrà compilato l'Esterometro.

	<p>stema tessera sanitaria (medici, farmacie, psicologi, veterinari, parafarmacie, ecc.), con riferimento alle <u>sole fatture</u> i cui dati sono “da inviare” a detto Sistema.</p> <p>I predetti soggetti esonerati non sono tenuti all’emissione della FE ma riceveranno regolarmente FE da parte dei loro fornitori.</p> <p>I soggetti esonerati possono, comunque, emettere FE (<u>salvo quanto precisato per gli operatori sanitari</u>).</p>	
Operazioni fuori campo Iva	<p>Per le operazioni “fuori campo Iva” il contribuente non è tenuto alla emissione della fattura.</p> <p>Tuttavia, è possibile comunque emettere fatture “Fuori campo Iva” indicando come “codice natura” il codice “N2”⁵.</p>	
Autofatture “omaggi”	<p>Le autofatture per omaggi sono considerate fatture e pertanto devono essere trasmesse allo SDI utilizzando il codice fattura “TD01”.</p> <p>In questo caso va fatta attenzione alla registrazione; lo SDI recapiterà la (auto)fattura inviata all’indirizzo (codice destinatario o PEC indicato) ma ai fini contabili sarà soggetta a registrazione la sola (auto)fattura emessa (e non quella ricevuta tramite SDI).</p>	
Emissione fatture da cooperative agricole per conto dei soci conferitori	<p>Per rispettare la progressività della numerazione delle fatture emesse dalla società cooperativa per conto del socio conferitore, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun socio conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.). <u>Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte della cooperativa per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente”:</u></p> <p>Terzo intermediario o soggetto emittente: Società Cooperativa ABC</p> <p>Soggetto emittente: Società Cooperativa ABC</p> <p>La cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (cioè il proprio codice destinatario o la propria PEC) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite semplice email) copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa rice-</p>	

⁵ Si veda oltre quanto previsto in tema di bollo virtuale.

	vuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.	
Autofatture per “agricoltori esonerati”	<p>Hanno forma di “autofattura” i documenti emessi dai cessionari o committenti nell’ipotesi di acquisto di beni o utilizzo di servizi da produttori agricoli esonerati.</p> <p>Sono produttori agricoli esonerati coloro i quali - nell’anno solare precedente - hanno realizzato (o nel caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro (art. 34 co. 6 del DPR 633/72).</p> <p>L’autofattura emessa va consegnata in copia di cortesia all’agricoltore esonerato.</p>	
Fatture senza addebito Iva a seguito di di-chiarazione d’intento	La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero e la data della lettera d’intento. L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “ Causale ” oppure in “ AltriDatiGestionali ” del macroblocco “ DatiBeniServizi ” così come altre diciture obbligatorie o facoltative (targa veicoli, contributo conai assolto, ecc.)	
FE IMMEDIATA	<p>La fattura (<u>immediata</u>) va emessa entro le ore 24:00 del giorno di effettuazione dell’operazione, ossia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le cessioni di beni immobili: data di stipula dell’atto notarile; 2. per le cessioni di beni: alla consegna o spedizione dei beni 3. per le prestazioni di servizi: all’atto del pagamento del corrispettivo; <p><u>In deroga</u> a quanto sopra riportato, se, anteriormente alla data in cui si verificano gli eventi sotto riportati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento</p> <p><u>La FE si considera emessa alla data di invio (trasmissione) al SDI, qualora non scartata.</u></p> <p>La data di emissione cui fare riferimento ai fini dell’individuazione del termine di esigibilità (cioè del versamento) dell’imposta è la data riportata sulla fattura.</p> <p><u>Fatture da emettere entro il 30/6/2019</u></p> <p>Per le fatture la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019 (periodo esteso fino al 30/9/2019 per i contribuenti Iva mensili):</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non si applica la sanzione per tardiva emissione delle fatture se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale); <p><u>Fatture da emettere a partire dal 1/7/2019</u></p> <p>A decorrere dall'1/7/2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione evidenziando in apposito campo della FE la data di effettuazione dell'operazione (che sarà perciò diversa dalla data della fattura stessa).</p>	
<p>FE <u>DIFFERITA</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per le <u>cessioni di beni</u> la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché 2. per le <u>prestazioni di servizi</u> individuabili attraverso idonea documentazione, <p>effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, <u>può</u> essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.</p> <p>Tale norma non è stata modificata dall'introduzione della FE.</p>	
<p>Scarto della fattura</p>	<p>Lo SDI effettua un controllo formale della fattura trasmessa in formato XML.</p> <p>Se i controlli hanno <u>esito positivo</u>, lo SDI recapita una ricevuta di consegna</p> <p>Se i controlli hanno <u>esito negativo</u>, lo SDI recapita una ricevuta di scarto del file/fattura: in tal caso la fattura si considera ad ogni effetto di legge non emessa. A seguito dello scarto, il soggetto emittente ha 5 giorni di tempo (consecutivi di calendario, anche se non lavorativi) per inviare al SDI la fattura elettronica corretta senza incorrere in sanzioni di omessa fatturazione.</p> <p>Se la fattura risulta scartata e non è stato effettuato alcun invio correttivo, la stessa si intende non emessa. Pertanto, se il cedente o prestatore ha effettuato la registrazione contabile della fattura, è tenuto ad effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza che sia necessario emettere alcuna nota di variazione sul SDI.</p> <p>La fattura può essere riemessa (cfr. 13/2018, punto 1.6):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con la stessa numerazione e data di quella scartata; 2. con nuovo numero e data con indicazione della fattura scartata per rendere evidente il collegamento tra le due; 3. con apposita numerazione (e data diversa): ad es. 1/R al po- 	

	sto di quella scartata 1; in questo caso tali FE “sostitutive” andranno annotate in apposito sezionale.	
Modalità di recapito della FE	<p>Lo SDI recapita la fattura elettronica al destinatario (cliente) mediante il canale che quest’ultimo avrà comunicato all’emittente (fornitore):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEC, oppure 2. Canale internet (web service o protocollo FTP) identificato dal cd. Codice Destinatario. <p>La PEC e il Codice Destinatario rappresentano l’indirizzo (telematico) a cui recapitare la FE; nel caso il cliente non comunichi nessuno dei due indirizzi (telematici) nella fattura va indicato il codice “0000000” (sette volte zero): in questo caso lo SDI recapiterà la fattura in apposita area riservata dell’Agenzia delle Entrate: la FE si intenderà regolarmente emessa.</p> <p>C’è la possibilità per ciascun contribuente soggetto Iva di comunicare all’Agenzia delle Entrate (nel portale “Fatture e Corrispettivi”) il proprio indirizzo telematico presso il quale recapitare la FE; <u>in questo caso l’indirizzo indicato nel portale Fatture e Corrispettivi prevale sull’indirizzo indicato in FE.</u></p>	
FE a privati	<p>Nel caso di FE emesse verso privati consumatori (non titolari di partita Iva):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il codice destinatario da indicare in FE è composto da sette zeri (“0000000”); 2. non va riportato in FE la partita Iva; 3. va riportato in FE il codice fiscale; 4. va consegnata obbligatoriamente una copia (in formato Pdf) della fattura emessa con l’avvertenza che “lo SDI ha messo a disposizione il documento elettronico della fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate” 	
FE a soggetti esonerati	<p>Se la fattura viene emessa nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ “ex minimi” (soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL 98/2011), ▪ “forfettari” (soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014), ▪ “agricoltori in regime speciale” di soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime speciale di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, ▪ associazioni sportive dilettantistiche e degli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che non hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi superiori a 65.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente, 	

	<p>le modalità di messa a disposizione del documento sono analoghe a quelle previste per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ma naturalmente in FE andrà obbligatoriamente indicata la Partita Iva e non il Codice fiscale).</p> <p>Anche in tal caso, il campo "codice destinatario" viene valorizzato con il codice convenzionale "0000000" e il SDI mette a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la fattura elettronica sul sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata al cessionario o committente;▪ un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del cedente o prestatore. <p>Il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario o committente che l'originale della fattura elettronica è disponibile nell'apposita area riservata del sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.</p> <p>Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ, il cessionario/committente aderente al regime "forfettario" o dei "minimi" può decidere di ricevere le fatture elettroniche comunicando al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (ad es. l'indirizzo PEC). In questo caso tali soggetti avranno l'obbligo di conservare elettronicamente il documento ricevuto.</p>	
Momento di ricezione della FE	<p>La data di ricezione della FE coincide con:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SDI);▪ la data di presa visione del documento elettronico nell'area riservata del sito <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate, <u>se</u>:<ul style="list-style-type: none">- il soggetto ricevente non ha attivato alcun canale telematico per la ricezione;- il soggetto ricevente ha attivato uno dei canali di ricezione ma il recapito sullo stesso canale non è stato possibile per cause tecniche;▪ la data di messa a disposizione del documento nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, se il destinatario è<ul style="list-style-type: none">- un privato consumatore,- un ex minimo (soggetto che si avvale del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011) o- un forfettario (ex L. 190/2014), ovvero- un produttore agricolo (in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72),- associazione senza scopo di lucro (si ritiene che tale re-	

	<p>gola sia applicabile anche in relazione ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui alla L. 398/91).</p>	
<p>Detrazione Iva delle fatture di acquisto</p>	<p>Dalla data di ricezione delle FE decorre il termine per la detrazione dell'IVA (ivi indicata).</p> <p><u>Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere detratta l'IVA relativa alle fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).</u></p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data effettuazione operazione⁶: 20 gennaio 2019 ▪ Emissione della fattura da parte del fornitore: (fino) al 15 febbraio 2019⁷ ▪ Ricezione della FT: 15 febbraio 2019 (è il caso della ricezione mediante PEC o mediante codice destinatario) ▪ Registrazione della FT: entro 15 febbraio 2019 (<u>con competenza IVA gennaio 2019</u>) ▪ Detrazione IVA: mese di gennaio 2019 <p><u>Pertanto, entro il giorno 15 di ciascun mese (per i contribuenti mensili) va effettuato lo scarico delle fatture ricevute dallo SDI e la relativa registrazione (in data non antecedente alla ricezione della fattura) ricordando di indicare al gestionale di contabilità che la competenza è quella del mese precedente la registrazione.</u></p>	<p>Art. 14 del DL 119/2018 integra l'art. 1 co. 1 del DPR 23.3.98 n. 100</p>
<p>Protocollo Iva su FT di acquisto</p>	<p>Viene abolito il numero di protocollo IVA (in quanto viene assegnato direttamente dal SDI)</p>	
<p>Registrazione delle FE emesse</p>	<p>Le fatture emesse andranno registrate (i) nell'ordine di numerazione, (ii) entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione</p>	

⁶ Per effettuazione dell'operazione si intende: (i) per i beni immobili: data di stipula atto notarile, (ii) per i beni mobili: data di consegna o spedizione della merce, (iii) per le prestazioni di servizi: data pagamento del corrispettivo (a prescindere dell'avvenuta esecuzione della prestazione), (iv) per tutte le precedenti operazioni: data di pagamento del corrispettivo se questo avviene antecedentemente alla effettuazione dell'operazione.

⁷ La fattura deve essere emessa entro le ore 24:00 (cd. "fattura immediata") del giorno di effettuazione dell'operazione, salvo che (cd. "fattura differita") l'operazione non venga documentata mediante altra documentazione (DDT, ricevuta, promemoria di parcella, MVV, o qualsiasi altro documento attestante l'avvenuto compimento dell'operazione), nel qual caso la FE potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione.

<p>se: termini</p>	<p>dell'operazione e (iii) con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (mese nel quale confluirà l'IVA a debito).</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Effettuazione operazione: 28/1/2019; ▪ Emissione fattura: entro le ore 24:00 del 28/1/2019 (oppure, se trattasi di operazione documentata tramite DDT o altro, entro il 15/2/2019) ▪ Registrazione della FT emessa: 15/2/2019; ▪ Mese competenza Iva: Gennaio 2019 	
<p>Imposta di bollo da € 2,00 sulla FE</p>	<p>Sono soggette alla marca da bollo (da € 2,00) le fatture che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72 (spese mediche ad esempio), ▪ le operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 633/1972 (es., spese anticipate), ▪ le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, ▪ le operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime degli "ex minimi" e "forfettari", ▪ le operazioni non imponibili perché operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, <u>cessioni ad esportatori abituali</u>. <p>La marca da bollo da 2 euro, tuttavia, non deve essere applicata quando, contemporaneamente, la fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è soggetta ad IVA; ▪ presenta un <u>importo complessivo non soggetto (escluso esente) ad IVA inferiore a euro 77,47</u>. <p>Di conseguenza, è ammissibile che una fattura sia soggetta, contemporaneamente, ad IVA e a marca da bollo da 2 euro quando l'importo complessivo esente/escluso IVA del documento sia superiore al limite dei 77,47 euro.</p> <p>Il cedente/prestatore (cioè, chi emette FE) dovrà valorizzare il campo "Bollo virtuale" e "importo bollo".</p> <p>Per l'assolvimento dell'imposta di bollo da applicare alle FE non c'è bisogno di preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia Entrate.</p> <p><u>Versamento dell'imposta di bollo sulle FE emesse a partire dal 1/1/2019</u></p> <p>A seguito della firma del Decreto MEF del 28/12/2018, a partire dal 1° gennaio 2019 sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare l'importo</p>	

	<p>dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.</p> <p>Al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SDI. Grazie a quei dati, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con addebito su conto corrente bancario o postale; 2. utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia Entrate. <p>Le disposizioni del decreto che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p><u>Versamento dell'imposta di bollo sulle FE emesse sino al 31/12/2018</u></p> <p>L'emittente FE dovrà versare in unica soluzione (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio 2018) l'intero ammontare dell'imposta di bollo (dell'anno 2018) mediante F24 con codice tributo 2501.</p>	
<p>Reverse charge "interno"</p>	<p>Nei casi previsti di inversione contabile (cd. <i>reverse charge</i>) relativamente alle fatture di acquisto, ad es.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prestazioni di servizio nel settore edile da subappaltatori (art. 17, co.6, lett. a), Dpr 633/72); 2. cessioni di fabbricati con opzione per applicazione dell'Iva (art. 17, co.6, lett. a-bis), e art.10, co.1, nn.8-bis e 8-ter, Dpr 633/72); 3. prestazioni di servizio di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento di edifici (art. 17, co.6, lett. a-ter), Dpr 633/72); <p>è prevista l'integrazione della fattura di acquisto con imponibile, aliquota e imposta dovuta e registrazione sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite.</p> <p>Con circolare n.13/2018 l'Agenzia Entrate ha chiarito che si potrà procedere alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'integrazione della FE di acquisto ricevuta (in questo caso non ci sono obblighi di trasmissione allo SDI): <u>tale modalità è da preferire rispetto a quella indicata di seguito;</u> 2. alla predisposizione di una autofattura, "da allegare al file della fattura in questione", contenente sia i dati della fattura che i dati per l'integrazione (imponibile, aliquota, imposta) che verrà inviata allo SDI 	
<p>Reverse charge "esterno"</p>	<p>Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente (o stabilito in Italia) sarà tenuto a trasmettere l'Esterometro (art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).</p>	

	<p>Quando il cedente/prestatore è soggetto intracomunitario il cessionario/committente deve integrare la fattura registrarla su registro Iva acquisti e vendite.</p> <p>Quando il cedente/prestatore è soggetto Extra UE il cessionario/committente deve emettere autofattura e registrarla su registro Iva acquisti e vendite: in questo caso non è ancora chiaro se detta autofattura andrà trasmessa al sistema di interscambio SDI.</p>	
<p>FE per acquisto carburanti per autotrazione</p>	<p>Dal 1° gennaio 2019 è introdotto l'obbligo di documentare mediante FE gli acquisti di carburante per motori effettuati da parte di soggetti passivi IVA, nonché è abolita la scheda carburante.</p> <p>Gli obblighi di fatturazione elettronica sono limitati al solo impiego "per autotrazione" (sono, dunque, esclusi ad esempio i carburanti usati per altre attrezzature o per gli utensili da giardinaggio).</p> <p>Si ricorda che al fine di consentire la deduzione del relativo costo (art.164 TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la FE dovrà indicare la targa del mezzo che ha fatto rifornimento;▪ il pagamento dovrà avvenire necessariamente a mezzo strumenti di pagamento tracciabili (carte credito debito, bonifico, assegno, ecc.) <p>Relativamente a quest'ultima condizione, il pagamento non sembra dover avvenire necessariamente con carta intestata al soggetto esercente attività di impresa, arte e professione, purché però i pagamenti "siano allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili": è il caso del pagamento del rifornimento con carta del dipendente poi rimborsato dalla società tramite bonifico (cfr. Circolare 8/2018 AE).</p>	

* * *

Data la delicatezza e novità dell'adempimento lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

(Dott. Andrea Delfino)